

**VERBALE DI DELIMITAZIONE DEL CENTRO ABITATO
COMUNE DI CHIESANUOVA**

Premesso che:

- il Comune di Chiesanuova, avente popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, con delibera della Giunta Comunale n. 15 del 22/06/2015, ha proceduto alla delimitazione del centro abitato, così come disposto dall'art. 4 del "Codice della Strada", approvato con D.Lgs 285 del 30.04.92 e dall'art. 5 del relativo "Regolamento di attuazione ed esecuzione al codice della strada", approvato con D.P.R. 495 del 16.12.1992,
- la Città metropolitana di Torino non ha formulato osservazioni o proposte in merito entro il termine previsto dall'art. 5 comma 7 del D.P.R. 495/92,
- con delibera di Giunta Provinciale n. 132-19766/2005 del 22/02/2005 avente per oggetto "Delimitazione dei centri abitati per comuni inferiori ai 10.000 abitanti. Approvazione nuovo schema di verbale di constatazione" è stato approvato il modello del presente atto,
- la documentazione citata è conforme a quanto disposto dalla normativa vigente.

Noi sottoscritti:

IL DIRETTORE AREA VIABILITA'
Ing. Sandro PETRUZZI

Rappresentante della Città metropolitana di Torino,

IL RESP. DEL SERVIZIO
TECNICO ASSOCIATO
Arch. Tiziano RONCHETTO SALVANA

Rappresentante del Comune di Chiesanuova, delegato dal Sindaco,

diamo atto che è stata eseguita dalle parti la ricognizione locale:

per la Città metropolitana dal Geom. Filippo Anselmo in data 20/07/2015 e per il Comune dal ARCH. TIZIANO RONCHETTO SALVANA in data 22/06/2015 e che è stato accertato che il tratto di strada:

- Provinciale n. 45 diramazione 1, denominata della Valle sacra

da dichiararsi interno all'abitato di Chiesanuova ha inizio al km 2+236 e termina al km 2+536, per riprendere al km 2+886 e terminare al km 3+014, per riprendere al km 3+285 e terminare al km 3+579, per uno sviluppo complessivo di ml 722.

Per quanto accertato in loco e valutati gli atti in premessa diamo atto e rendiamo noto che:

1. nulla muta circa l'appartenenza alla rete delle strade provinciali dei tratti in argomento, ex art. 2, comma 7 del D.Lgs 285/92, ricorrendo l'ipotesi dell'art. 37, comma 1, lettera d) del D.Lgs 285/92,
2. sono richiamate le competenze reciproche come definite nella Direttiva del Ministero dei Lavori Pubblici del 24.10.2000 in merito alle strade non comunali correnti all'interno dei centri abitati con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti,
3. il Comune assumerà a suo carico:
 - a. la gestione e manutenzione dei marciapiedi, delle banchine rialzate e/o bitumate e delle piste ciclabili,
 - b. la gestione e manutenzione delle aree a verde pubblico, piante ed alberate ornamentali, comprese le rotonde arredate e piantumate con opere di giardinaggio,
 - c. la gestione e manutenzione della segnaletica verticale ed orizzontale connessa alla disciplina della circolazione stradale, previo parere della Città metropolitana di Torino,
 - d. la gestione dei servizi di carattere urbano, quali la nettezza urbana, l'innaffiamento, l'illuminazione, la regolamentazione del traffico urbano,
 - e. la gestione e posa in esercizio di impianti semaforici, preventivamente concordati con la Città metropolitana di Torino,
4. la Città metropolitana di Torino manterrà a suo carico, anche in relazione alle attività di assistenza tecnica ai Comuni:
 - a. la gestione e manutenzione del piano viabile, ivi compresi i trattamenti invernali,
 - b. la gestione e manutenzione della segnaletica concernente le caratteristiche strutturali e geometriche della strada inclusa la segnaletica orizzontale di delimitazione della carreggiata,
 - c. il taglio dell'erba e la sfalcatura degli arbusti sulle banchine stradali e relative pertinenze,

5. tutti gli adempimenti relativi ai servizi urbani comportanti lavori che investono la consistenza del piano viabile e sue pertinenze in tratto interno sono subordinati alla preventiva autorizzazione della Città metropolitana di Torino,
6. gli eventuali canoni dovuti da privati per concessioni interessanti il corpo stradale nel suddetto tratto interno sono a favore della Città metropolitana di Torino ed a carico del Comune è far rispettare le prescrizioni e le modalità esecutive delle opere,
7. entro 48 ore dalla firma del presente verbale il Comune apporrà il segnale di "Inizio e Fine" centro abitato, come previsto dall'art. 37 del D.Lgs 285/92, nonchè il segnale di "Inizio e Fine" territorio, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs 285/92, ed art. 134, comma 4, del D.P.R. 495/92.

Diamo atto che il presente atto è immediatamente impegnativo per il Comune di Chiesanuova e per la Città metropolitana di Torino.

Il presente verbale viene redatto in triplice originale e, corredato dalle relative planimetrie previa lettura e conferma, viene da noi sottoscritto.

Delle tre copie redatte in originale una viene consegnata al Rappresentante Comunale, una è conservata agli atti di questo Servizio, una sarà trasmessa al Servizio Esercizio Viabilità della Città metropolitana.

Torino, 11 AGO. 2015

Il Rappresentante del Comune

**IL RESP. DEL SERVIZIO
TECNICO ASSOCIATO**
Arch. Ezio RONCHETTI SALVANA

Il Rappresentante della Città metropolitana

IL DIRETTORE AREA VIABILITA'

Ing. Sandro PETRUZZI

